

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO

ESPOSTO DENUNCIA

Il sottoscritto Angelo Di Natale, nato a Modica (Rg) il 14-04-1959, residente a Ragusa, via Dante 103, giornalista in servizio nella redazione Rai di Catania, imputato nel procedimento n. 411/08 R.G. (n.1196/06 R.G.N.R. – n. 2295/06 Gip) assolto con sentenza n. 765/08 - Rep. 2059/08 - emessa in data 12-11-2008 dal Tribunale di Trento in composizione monocratica, deposita il presente esposto-denuncia, per i reati e le motivazioni di seguito riportati, nei confronti di:

- 1) Giorgio Falcone, nato a Milano il 28-05-1965, magistrato sostituto procuratore presso il Tribunale di Vicenza;
- 2) Ivano Nelson Salvarani, nato a Bondeno (Ferrara) il 30-06-1939, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
- 3) Giovanni Scarpellini, nato a Bagno di Romagna il 21-10-1966, residente a Thiene (Vi) in via Bacchiglione 35;
- 4) Ivano Tolettini, giornalista de Il Giornale di Vicenza, residente a Schio (Vi) in via Maso Ciscato 2/B.
- 5) Flavio Bellossi, nato a Thiene (Vi) il 25-06-1960, residente a Thiene (Vi) in via Dante 146;
- 6) Antonella Trentin, nata a Carrè (Vi) il 23-03-1957, residente a Carrè (Vi) in via Fondovilla 37;
- 7) Tricia Cimato, nata a Camposampiero (Pd) il 16-12-1988, residente a Thiene (Vi) in via Marconi 62;
- 8) Giuseppa Bagnato, nata a San Ferdinando (Rc) il 27-09-1949, residente a Thiene in via Marconi 62.

Giorgio Falcone. Questi, pubblico ministero presso la Procura di Vicenza, alla fine di gennaio 2006 presentava una querela nei confronti miei e del giornalista Marco Milioni per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Per quanto riguarda la doglianza che una persona può esprimere nei confronti di un'altra è possibile nel singolo caso condividerla o non, ma se tale doglianza è portata avanti l'Autorità giudiziaria sostenendo essere la stessa relativa ad un fatto penalmente rilevante, sta al giudice esprimere un giudizio. Quello che non è consentito al querelante è redigere un racconto menzognero. A maggior ragione quando la menzogna riguarda l'essenza stessa della illiceità .

Prendo atto che Falcone solo il 23-06-2008, nella relazione trasmessa al procuratore Salvarani nell'ambito dell'istruttoria scaturita dall'esposto presentato dal sottoscritto e dal collega Milioni, ha ritenuto di sostenere di avere appreso da suo padre (morto purtroppo l'8 luglio 2007) che uno dei due sacerdoti coinvolti nella vicenda era Angelo Rigoni, parroco della parrocchia da lui frequentata da bambino. E' strano che nella querela presentata a gennaio 2006, Falcone, pur dichiarando che l'indagine era stata assegnata ad un altro collega avendo egli appreso che vi era coinvolto Rigoni, non ritenga di chiarire in che modo lo avrebbe appreso, mentre solo due anni e mezzo dopo – quando nel frattempo il genitore è morto – egli, chiamato a fornire non pochi chiarimenti sugli atti compiuti e su quelli non compiuti nell'ambito di quell'indagine anche in relazione all'asserita “fantomatica” astensione, si ricorda del papà deceduto.

Il punto essenziale, che poi ha portato alla sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Trento in data 12/11/2008, è dato dal racconto relativo

all'«insabbiamento» del procedimento penale che avrebbe dovuto essere promosso nei confronti di don Angelo Rigoni e don Cristiano Marsotto.

Si badi bene, a me non interessa che i due sacerdoti siano o no colpevoli. Io sono un giornalista e giudico non i reati ma il comportamento sociale.

Ciò che alla fine del 2005 indusse il collega Marco Milioni a scrivere il libro fu proprio il fatto che, a distanza di ben venti mesi dalle indagini, egli avesse dovuto rilevare che non esisteva alcun procedimento. Che un processo si concluda con una assoluzione o una condanna è nella natura delle cose; che una sentenza comporti delle critiche è anche nella natura delle cose. Ma che un procedimento scompaia come nel Triangolo delle Bermuda non è nella natura delle cose.

Afferma il Falcone (ed essendo un P.M. ancora più grave appare la menzogna) che si disinteressò del procedimento per la presenza di don Angelo Rigoni e che esso fu assegnato ad altra collega (d.ssa Mazza). Già nella querela appare la volontà ingannatoria del Falcone il quale, ben conscio della fine di quel «fascicolo» a mod. 45, se ne guarda bene dal dirlo. Responsabilizza integralmente altri che, logicamente, gli è succeduto (**doc. 1**). E permane nella dolosa menzogna, del resto, quando deve relazionare l'Ispettorato del Ministero (**doc. 2**).

Ma anche in quella relazione mente in modo, francamente, persino fastidioso. È il Salvarani, Procuratore Capo delle Repubblica di Vicenza, che all'udienza del 1/10/2008, citato come teste dalla difesa (teste ostile, per di più, come vedremo) è costretto a dire che la d.ssa Mazza aveva ricevuto il tutto già a mod. 45. Afferma in tale sede che nessuno aveva avuto quel fascicolo prima della Mazza se non il dott. Falcone (**doc. 3**).

Appare di clamorosa evidenza che fu Giorgio Falcone (per la conoscenza avuta con uno dei due sacerdoti?) ad «insabbiare» quel procedimento. A trasformarlo (ed usiamo le parole del Giudice del dibattimento) in un «sommersibile in immersione».

Già il fatto in sé costituisce un comportamento penalmente illecito, ma di ciò si devono finalmente far carico la Procura di Trento assai distratta nel procedimento contro me e Milioni, nonché il Consiglio Superiore della Magistratura perché a nessuno, per quanto mi riguarda, è dato credere che la vicenda si sia conclusa con la sentenza assolutoria.

Quello che appare di solare evidenza è il reato di calunnia nei miei confronti (in verità anche nei confronti di Milioni) da parte di Giorgio Falcone che nella querela ha ommesso la parte relativa all'«insabbiamento» del procedimento, insabbiamento che – accertato processualmente - ha determinato la mia assoluzione e, in riferimento alle imputazioni scaturenti dall'azione di Falcone, anche quella di Milioni.

Essa è essenziale come emerge dalla sentenza 12/11/2008 del Tribunale di Trento divenuta *res iudicata* formale.

Io presento formale denuncia nei confronti di Giorgio Falcone per il reato di cui all'art. 368 c.p. nonché per quello determinato dalla omessa iscrizione del fascicolo relativo. Mi costituisco parte offesa con l'avv. Angelo Bruno di Ragusa e chiedo di essere tenuto informato ai sensi dell'art. 408 n. 2 c.p.p.

Giovanni Scarpellini. La querela da questi proposta anche nei miei confronti contiene falsità palesi. Non mi soffermo su quella relativa al sovrintendente Flavio Bellossi che affronterò più avanti nella mia denuncia.

Giovanni Scarpellini afferma, ed ha pure prestato giuramento, che mai ha indotto le famiglie di Gloria Pallado e Tricia Cimato a diffidare Canale 68 dalla divulgazione delle interviste. Siamo finalmente riusciti, vincendo l'intollerabile resistenza di Ivano Nelson Salvarani, ad ottenere il fascicolo ormai famoso della vicenda relativa ai fatti di Thiene (proc. n.3881/06).

Ebbene, ben si comprende l'ostruzionismo del Salvarani nella parte che lo riguarda.

Tra le tante invenzioni contenute in querela e sulle quali lo Scarpellini ha pure giurato vi è quella relativa al fatto di non aver assolutamente spinto le madri di Gloria Pallado e Tricia Cimato a diffidare Canale 68 svolgendo così una attività non consona alla sua funzione e dimostrante la faziosità della sua condotta (**doc. 4**).

Ebbene le testimonianze rese da Gloria Pallado e Tricia Cimato (**doc. 5 e 6**) dimostrano che Scarpellini, abusando della sua divisa, convocò assieme le due madri e le due ragazze e le indusse a diffidare Canale 68 con affermazioni menzognere (mai le affermazioni di Michele Bellossi nell'intervista all'emittente, così come quelle di chiunque altro, sono state manipolate o tagliate in modo da falsarne il senso, come del resto dimostra la sua deposizione proprio allo Scarpellini in data 16/06/2008).

A questo riguardo si deve notare anche la falsa testimonianza resa nel procedimento di Trento da Antonella Trentin, Tricia Cimato e Giuseppa Bagnato, madre della Cimato.

Riteniamo altresì che tale induzione alla falsa testimonianza veda proprio lo Scarpellini come attore perché nessun altro aveva avuto interesse ad indurre al falso le tre donne, falso realizzato integralmente per favorire lo

Scarpellini. Per quanto riguarda la Trentin, ella interrogata in aula nell'ultima udienza del 12 novembre 2008 (doc. 18) arriva a negare di avere mai saputo di un interrogatorio della figlia, ma risulta presente nel verbale di sommarie informazioni rese dalla stessa a Scarpellini in data 10-04-2004 (**doc. 7**).

Presento pertanto formale esposto-denuncia nei confronti di Giovanni Scarpellini per i reati di cui agli artt. 368, 372, 377 bis.

Mi costituisco parte offesa con l'avv. Angelo Bruno di Ragusa e chiedo di essere tenuto informato ai sensi dell'art. 408 n. 2 c.p.p.

Flavio Bellossi. Io ero in possesso della registrazione del colloquio tra Flavio Bellossi e Loris Bertezolo, nel corso del quale il Bellossi definisce lo Scarpellini colluso.

Il Bellossi ha reso falsa testimonianza ai sensi dell'art. 372 c.p. ed allego la registrazione incredibilmente non prodotta ma trattenuta presso il suo ufficio dal pubblico ministero Di Benedetto (**doc. 8 e 9**).

Mi costituisco parte offesa con l'avv. Angelo Bruno di Ragusa e chiedo di essere tenuto informato ai sensi dell'art. 408 n. 2 c.p.p.

Ivano Nelson Salvarani. Procuratore presso il tribunale di Vicenza, quindi capo dell'ufficio di cui fa parte Falcone, ha violato ogni suo dovere quando, trasmessa la querela, sapeva dell'insabbiamento del procedimento.

Trasmettere la querela del Falcone era un suo dovere, ma era anche suo dovere (per il quale viene ben retribuito) mettere a conoscenza della Procura e dei Giudici di Trento, nonché della difesa, dell'«insabbiamento» del procedimento da parte del Falcone.

In questa vicenda che conduce ad un pesante giudizio critico sulla magistratura e sulla sua affidabilità, Ivano Nelson Salvarani, pur non essendo

colui che ha commesso i reati più gravi, è certo la figura che, per l'età e la funzione assegnatale dallo Stato, appare esposto al peggior giudizio di chi dai magistrati – soggetti solo alla legge – si attenda atti trasparenti e comportamenti che almeno alla legge siano conformi.

Deliberatamente costui trasmette la querela del Falcone citando il numero del procedimento 387/04 senza specificare il modello e traendo così in inganno il P.M. prima, il GIP poi, perfino il Giudice del dibattimento almeno fino ad un certo momento del processo, nonché i due difensori (**doc. 10 e 10 bis**).

Afferma Salvarani, interrogato, che scrisse il numero 387/04 senza indicare il mod. 45, non per far credere che fosse a mod. 21, bensì perché all'inizio non aveva posto attenzione. Ma come? Recupera il numero da dove, se non dal fascicolo dove fa bella mostra di sé il mod. 45? (doc. 3).

Ivano Nelson Salvarani. a gennaio 2006 è venuto a conoscenza del fatto che il fascicolo era un «sommersibile in immersione».

Questo perché a giugno il procedimento passa a mod. 21 e sarebbe stato suo dovere comunque informare la Procura di Trento. Appare già non credibile la giustificazione che adduce. Del resto, se mai dubbio potesse esservi, è lui stesso a chiarirlo quando afferma di aver da «subito» seguito il lavoro della d.ssa Mazza.

Ma l'interrogatorio di Gloria Pallado e Tricia Cimato avviene il 25/01/2006 e quindi Salvarani sin da allora non può non conoscere l'«inghippo» del mod. 45.

Ma la *prava voluntas* del Salvarani emerge anche quando nel 2008 il difensore di Milioni gli chiede i fascicoli (e mai precisa il modello del 387/04) ben cinque volte (**doc. 11, 12, 13, 14, 15**): Salvarani ripetutamente

promette a parole, ma omette nei fatti, di consegnarli rendendo ostacolo persino dopo la sentenza del 12/11/2008. E si capisce bene il perché. In data 4/4/2008 egli pur sapendo che il 387/04 era a mod. 45, invia una comunicazione al dr. Vartan Giacomelli (P.M. vicentino titolare del proc. pen. 387/04 mod. 21) dicendogli di controllare se vi erano gli elementi di connessione al proc. di Trento per cui era richiesto (**doc. 16**).

È fuori d'ogni tollerabilità che questi continui a violare la legge ed a ricoprire l'incarico di dirigente della Procura della Repubblica di Vicenza

Denuncio pertanto Invano Nelson Salvarani per i reati di cui all'art. 476 c.p. per avere dichiarato il falso nella sua comunicazione ufficiale e all'art. 328 c.p. per aver omesso di consegnare prima del processo e per lunghi mesi al difensore di Marco Milioni la documentazione relativa al procedimento n. 387/04 mod. 45.

Mi costituisco parte offesa con l'avv. Angelo Bruno di Ragusa e chiedo di essere tenuto informato ai sensi dell'art. 408 n. 2 c.p.p.

Ivano Tolettini, giornalista de "Il Giornale di Vicenza", in un articolo pubblicato in data 02-04-2004 – redatto quindi in data 01-04-2004 – ha riferito l'esito di tre interrogatori svolti dal ten. Scarpellini in data 03-04-2004 (!). Considerato che in quei giorni, ad avviso dello scrivente, sia Scarpellini che Tolettini erano impegnatissimi non già ad accertare (il primo) e a riferire (il secondo) i fatti senza posizioni precostituite, mossi solo da genuina ricerca e divulgazione della verità, ma dall'intento di determinare (il primo) e di rappresentare pubblicamente e in tutta fretta (il secondo) l'infondatezza – peraltro con accenti e intenti diffamatori oggetto di altro,

separato, giudizio - dei servizi trasmessi da Canale 68, la singolare circostanza, lungi dall'essere bizzarra, è grave ed inquietante.

Che per avere le notizie attinenti la Procura sia necessario rivolgersi al Tolettini la dice lunga non solo sulla necessità che la Procura di Trento avvii un'indagine al riguardo ma che lo stesso Ministero che avrà copie di tutto apra un'inchiesta estremamente seria inviando gli ispettori che interroghino tutti, non soltanto coloro che alle segrete stanze hanno ricezione.

Denuncio pertanto ai sensi dell'art. 326 c.p. Ivano Tolettini, in concorso col p.u. ignoto (ma non troppo) che gli ha fornito materiale non solo coperto, comunque, da segreto ma – avendolo fatto ben due giorni prima che tale materiale prendesse vita – chiaramente viziato nella sua veridicità, in quanto la strana anticipazione sembra riflettere l'esito sperato, voluto e forse determinato da una tendenziosa visione soggettiva e da una posizione faziosamente costruita e pregiudizialmente svincolata dai fatti, piuttosto che l'approdo naturale degli atti che avrebbero dovuto essere svolti con imparzialità, scrupolo, limpidezza e rigore (**doc. 17**).

Mi costituisco parte offesa con l'avv. Angelo Bruno di Ragusa e chiedo di essere tenuto informato ai sensi dell'art. 408 n. 2 c.p.p..

Antonella Trentin, Tricia Cimato e Giuseppa Bagnato (doc. 18, 19, 20) hanno reso falsa testimonianza nel processo di Trento. Hanno dichiarato di non avere mai subito pressioni per la diffida a Canale 68 da Giovanni Scarpellini e quasi di non essersi le due madri parlate tra loro. Ebbene dalle deposizioni rese avanti il P.M. d.ssa Mazza il 25/1/2006 emerge che la verità è completamente diversa e che tutta l'iniziativa fu dello Scarpellini (doc. 5 e 6). Denuncio perciò Antonella Trentin, Tricia Cimato e Giuseppa Bagnato

per il reato di cui all'art. 372 c.p., mi costituisco parte offesa con l'avv.
Angelo Bruno di Ragusa e chiedo di essere tenuto informato ai sensi dell'art.
408 n. 2 c.p.p..

Catania li 9 marzo 2009

In fede